

SCHEDA PRODOTTO PER LE AZIONI ORDINARIE DI BANCA POPOLARE DI BARI S.p.A in A.S.

Esercizio diritto di opzione/prelazione

Nell'ambito della trasformazione della BANCA POPOLARE DI BARI S.C.p.A. in A.S. in società per azioni, deliberata in data 29 giugno 2020, le azioni oggetto di recesso da parte degli azionisti saranno offerte in opzione, ai sensi dell'art 2437-quater cod. civ, ai possessori di azioni Banca Popolare di Bari S.p.A in A.S. che non abbiano esercitato il diritto di recesso, in proporzione al numero di azioni Banca Popolare di Bari S.p.A in A.S. da essi possedute al prezzo di Euro 0,00 (zero,00) nel rapporto di n. 1 azione ogni 18.962 azioni possedute. Il periodo di offerta in opzione inizierà il 24 Agosto 2020 e si concluderà il 25 settembre 2020, estremi compresi.

I titolari di azioni Banca Popolare di Bari S.p.A in A.S che eserciteranno integralmente il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, avranno altresì diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni oggetto di recesso che siano rimaste inoptrate.

Quanto segue costituisce una sintesi delle principali caratteristiche delle Azioni.

Descrizione	Azioni ordinarie, nominative ed indivisibili, liberamente trasferibili, senza indicazione del valore nominale unitario (le "Azioni")
Emittente	Banca Popolare di Bari S.p.A in A. S. (la "Banca" o l'"Emittente"), regolata e operante in base al diritto italiano, con sede legale in Bari, Corso Cavour 19 autorizzata dalla Banca d'Italia ed iscritta all'Albo delle banche di cui all'articolo 13 del d.lgs 385/1993 con il n. [5424.7]
Codice ISIN	IT0000220514
Tipo Azioni	Azioni ordinarie
Capitale Sociale alla data del 30 giugno 2020	€ 943.246.586
Numero Azioni in circolazione	15.721.597.755
Indicatore sintetico di rischio (ISR)	Alto
Orizzonte temporale finanziario dell'investimento	Medio-Lungo termine.
Valore di liquidazione e prezzo di offerta in opzione e prelazione delle azioni oggetto di recesso	<p>Ai sensi dell'art 2437 ter cod. civ. c, il valore unitario di liquidazione delle Azioni oggetto di recesso è stato preventivamente determinato dai Commissari Straordinari della Banca, sentito il parere del Comitato di Sorveglianza, dell'esperto indipendente e della Società incaricata della revisione legale dei conti, nell'ammontare di Euro 0,00 (zero,00) per ciascuna Azione.</p> <p>Le Azioni oggetto di recesso oggetto dell'offerta in opzione, ai sensi dell'art. 2437-quater cod. civ, sono riservate ai possessori di azioni Banca Popolare di Bari che non abbiano esercitato il diritto di recesso, in proporzione al numero di azioni della Banca da essi possedute, al prezzo di Euro 0,00 (zero,00) per azione e nel rapporto di n. 1 azione ogni 18.962 azioni possedute</p>
Complessità	Medio bassa (classe 2)
Grado di Liquidità	Illiquido
Principali fattori di rischio dello strumento finanziario	<p>Si riportano di seguito i principali fattori di rischio relativi alle Azioni.</p> <p>Rischio connesso all'investimento in azioni non quotate.</p> <p>La sottoscrizione delle Azioni implica l'assunzione dei rischi tipici connessi ad un investimento in azioni non negoziate su un mercato regolamentato. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il valore economico delle Azioni, al pari di un qualsiasi altro strumento rappresentativo del capitale di rischio dell'Emittente, dipende essenzialmente dalla consistenza del patrimonio della Banca e dalle valutazioni circa le sue prospettive di utili futuri, per cui non vi è alcuna certezza che il valore economico delle Azioni in futuro possa essere superiore al prezzo di sottoscrizione; - in caso di indebolimento della consistenza patrimoniale della Banca e/o di modifica delle prospettive circa gli utili futuri della stessa, il valore economico delle Azioni potrebbe subire riduzioni significative; - le suddette variazioni potrebbero non essere conosciute tempestivamente dall'azionista, in quanto, le Azioni non essendo quotate su alcun mercato regolamentato, non sono costantemente disponibili informazioni sui relativi valori; si tenga conto, inoltre, del fatto che gli obblighi informativi previsti dalle norme di legge e regolamentari per gli emittenti

	<p>titoli diffusi non quotati su mercati regolamentati, quale l'Emittente, sono più limitati rispetto a quelli previsti per emittenti con titoli quotati sui predetti mercati, per cui eventuali accadimenti significativi inerenti la Banca potrebbero non essere conosciuti dagli azionisti in maniera tempestiva;</p> <p>- in sede di disinvestimento si potrebbero incontrare difficoltà a trovare una controparte disposta ad acquistare le Azioni che si intendono vendere, come di seguito meglio illustrato.</p> <p>Rischio di illiquidità connesso alle Azioni</p> <p>Le Azioni presentano i rischi di illiquidità tipici di un investimento in strumenti finanziari non quotati in un mercato regolamentato. Le Azioni sono ammesse alla negoziazione sul Mercato Hi-Mtf OD, organizzato e gestito dalla Hi-Mtf Sim S.p.A.</p> <p>Le negoziazioni sono ad oggi sospese in forza di delibera di sospensione da parte di Hi-MTF del 4 dicembre 2019, successivamente confermata dalla Consob con delibera del 17 dicembre 2019</p> <p>Gli investitori devono considerare che l'ammissione alla negoziazione non costituisce comunque condizione sufficiente per la liquidità delle Azioni. L'Emittente non assume alcun impegno di acquisto di Azioni nei confronti degli azionisti che ne facciano richiesta. Pertanto, gli investitori potrebbero trovarsi nella impossibilità di rivendere a terzi le proprie Azioni, in quanto le richieste di vendita potrebbero non trovare contropartita sul Mercato Hi-Mtf OD, o nella difficoltà di vendere le medesime Azioni in tempi ragionevolmente brevi e/o a prezzi in linea con le proprie aspettative e trovarsi conseguentemente nella condizione di dover accettare un prezzo inferiore a quello di sottoscrizione. Si evidenzia, inoltre, che l'Emittente non assume impegni di riacquisto delle Azioni, riservandosi la facoltà di trasmettere ordini di acquisto ad ICBPI per conto proprio in ciascuna sessione di negoziazione, utilizzando il Fondo per il riacquisto delle Azioni proprie nei limiti previsti dalla legge e dai regolamenti tempo per tempo vigenti.</p> <p>Rischio connesso all'utilizzo del "bail-in" e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva BRRD</p> <p>E' il rischio a cui sono esposti gli azionisti a seguito dell'applicazione dello strumento del "bail-in" e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva 2014/56/UE ("Direttiva BRRD"), entrata in vigore il 1° gennaio 2015, come successivamente integrata e modificata, e recepita nell'ordinamento italiano con i decreti legislativi nn. 180 e 181 del 16 novembre 2015 (i "Decreti 180 e 181").</p> <p>La Direttiva BRRD ha istituito un quadro di risanamento e risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento, che s'inserisce nel contesto della definizione di un meccanismo unico a livello europeo di risoluzione delle crisi e del Fondo unico di risoluzione delle crisi bancarie.</p> <p>Inoltre, i Decreti 180 e 181 hanno attribuito alla Banca d'Italia il potere di esercitare le funzioni di autorità di risoluzione delle crisi di una banca in dissesto ovvero a rischio dissesto, adottando nuovi strumenti di risoluzione, tra cui il citato "bail-in"; tale strumento, in particolare, consente di ottenere la riduzione o la conversione in capitale dei diritti degli azionisti e dei creditori dell'ente creditizio.</p> <p>L'obiettivo comune dei legislatori europeo e nazionale è quello di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell'intermediario, riducendo al minimo l'impatto del dissesto dell'ente sull'economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti.</p> <p>Infatti i nuovi strumenti di risoluzione della crisi e, segnatamente, il bail-in, intendono assicurare che gli azionisti sostengano le perdite per primi, seguiti dai creditori, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.</p> <p>In base alla Direttiva BRRD e, con specifico riferimento all'Italia, ai Decreti 180 e 181, si registra, dunque, il passaggio da un sistema di risoluzione della crisi delle banche basato su risorse pubbliche (c.d. "bail-out"), a un sistema in cui le perdite vengono trasferite agli azionisti, ai detentori di titoli di debito subordinato, ai detentori di titoli di debito non subordinato e non garantito, ed infine ai depositanti per la parte eccedente la quota garantita, ovvero per la parte eccedente Euro 100.000,00 (c.d. "bail-in").</p> <p>Le disposizioni riferite al bail-in contenute nei Decreti 180 e 181 sono entrate in vigore a partire dal 1° gennaio 2016 e sono applicabili anche agli strumenti finanziari assoggettabili al bail-in già in circolazione, ancorché emessi prima di tale data.</p> <p>Pertanto l'applicazione del bail-in espone l'azionista al rischio di azzeramento totale o parziale del valore delle Azioni nel caso in cui venisse avviata la procedura di gestione della crisi della Banca, al fine di assorbire le perdite, nella misura (i) necessaria al rispetto dei requisiti prudenziali di capitalizzazione e (ii) idonea a ristabilire la fiducia del mercato nell'ente creditizio in dissesto.</p> <p>Lo strumento del bail-in sopra descritto potrà essere utilizzato anche in combinazione con altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva BRRD, così come recepita dai Decreti 180 e 181, quali la vendita dell'attività d'impresa senza il preventivo consenso degli azionisti.</p>
Modalità di smobilizzo	Il titolare di Azioni che intenda offrire in vendita una parte o la totalità delle Azioni possedute deve impartire un ordine di vendita indirizzato al Mercato Hi-Mtf Order Driven.

	<p>Le regole di funzionamento del Mercato Hi-Mtf Order Driven, nonché le modalità e le condizioni di svolgimento delle negoziazioni sul Mercato Hi-Mtf Order Driven, sono contenute nel Regolamento del Mercato Hi-Mtf Order Driven di volta in volta vigente, disponibile sul sito internet di Hi-Mtf all'indirizzo www.himtf.com.</p> <p>Alla data di redazione della presente scheda prodotto, le azioni risultano sospese dalle negoziazioni a far data del 4 dicembre 2019.</p> <p>Le azioni saranno riammesse alla negoziazione solo dopo la revoca del provvedimento di sospensione adottato dalla Consob con apposita delibera del 17 dicembre 2019. Il provvedimento verrà rimosso solo dopo che la Consob avrà valutato il ripristino di un completo e corretto quadro informativo in merito alla situazione economico finanziario e patrimoniale dell'Emittente.</p> <p>Alla data di redazione della presente scheda prodotto non sono note le tempistiche di riammissione alla negoziazione.</p>
Presumibile valore di smobilizzo	<p>Il presumibile valore di smobilizzo corrisponderà al prezzo d'asta che si determinerà, di volta in volta ed in conformità con le previsioni del Regolamento del Mercato Hi-Mtf Order Driven, in sede di esecuzione dell'asta settimanale allorquando le Azioni saranno riammesse alla negoziazione.</p>
Regime Fiscale	<p>Si segnala che, con il Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014 ("DL 66/2014"), recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il Legislatore fiscale è intervenuto nuovamente sul livello di imposizione dei redditi di natura fiscale. Ai fini che qui rilevano, si segnala, in particolare, che ai sensi del comma 1 dell'art. 3 del DL 66/2014, le ritenute e le imposte sostitutive sui redditi di capitale di cui all'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito il "TUIR") e sui redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del TUIR, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 26%, con alcune eccezioni espressamente previste dal legislatore.</p> <p>Ai sensi del DL 66/2014, coordinato con la legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89, l'aliquota del 26% si applica agli utili e ai proventi divenuti esigibili dal 1° luglio 2014, nonché ai redditi diversi realizzati a decorrere dalla stessa data.</p>

Il presente documento non costituisce attività di consulenza da parte della Banca, né tanto meno offerta o sollecitazione ad acquistare o vendere strumenti finanziari. Il documento contiene informazioni sintetiche sulle caratteristiche e sui rischi principali delle Azioni ordinarie della Banca.

Tutti i dati riportati in questa scheda informativa sono riferiti alla data del 24 agosto 2020
Il documento ha mero contenuto informativo e riporta solo alcune informazioni, ritenute più rilevanti per la comprensione dell'investimento connesso alle Azioni.
Le situazioni sopra rappresentate potrebbero non essere esaustive dei rischi che l'investitore potrebbe assumere. Tutte le informazioni fornite attraverso la presente Scheda sono fornite in buona fede sulla base dei dati disponibili al momento in cui è stata redatta.